

Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 202 del 11/11/2019

Disegno di legge regionale recante "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., derivante dalla sentenza n. 887/2019 del TAR Puglia - Bari".

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e novellato dall'art. 38 ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio delle Regioni che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Il citato art. 73 dispone quanto segue:

- "" 1 *Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*
- a) *sentenze esecutive;*
(omissis)
 - 4 *Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.*""

Alla luce della suddetta normativa, occorre riconoscere con legge regionale la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 887/2019 del TAR Puglia - Bari.

In relazione specificamente al debito fuori bilancio in argomento, si espone quanto segue.

Con DDGR n. 1867 del 25/09/12 e n. 2817 del 20/12/12, previe corrispondenti richieste del Comune di Cellamare avanzate in riferimento all'art. 78/co. 2° del DLgs n. 267/2000 (obbligo di astensione dei componenti degli organi comunali per incompatibilità), è stato nominato il Commissario ad acta per il procedimento di formazione del Piano Urbanistico Generale, nella persona dell'Arch. Giacomo Losapio.

Il Commissario provvedeva in merito con proprie deliberazioni e il citato PUG veniva infine approvato in via definitiva (DGR n. 1678 del 24/10/17 e deliberazione n. 1 del 09/11/17 del Commissario).

Con Atto del Dirigente della Sezione Urbanistica n. 2 del 18/02/19, a seguito di istanza di liquidazione del 27/08/18 avanzata dal Commissario, è stato riconosciuto il compenso complessivo spettante al Commissario, in conformità ai "Criteri" approvati con la DGR n. 2111/2015, nell'importo forfetario rideterminato in € 23.225,00, compreso rimborso spese ed al lordo di ritenuta d'acconto e di ulteriori adempimenti fiscali di competenza del Commissario medesimo (a carico del Comune commissariato, ai sensi di quanto disposto dai provvedimenti regionali richiamati e di affidamento dell'incarico).

Il predetto Atto Dirigenziale n. 2 del 18/02/19, ritualmente notificato agli interessati, è stato impugnato dal Commissario davanti al TAR Bari e annullato -nonostante la resistenza regionale in giudizio- con sentenza n. 887/2019 (ricorso n. 547/2019 Reg. Ric.), con le seguenti motivazioni conclusive:

"(...) Sulla scorta delle considerazioni esposte è palese che l'impugnata rideterminazione (in riduzione) del compenso spettante al ricorrente, mediante applicazione della disciplina sopravvenuta di cui alla

E' evidente, infatti, che la P.A., dopo aver predeterminato nel 2012 le condizioni economiche di affidamento dell'incarico di commissario ad acta e acquisito l'accettazione dell'incarico, da parte del privato, a tali condizioni, non avrebbe potuto modificare, unilateralmente, in peius e in epoca successiva all'avvenuto espletamento dell'incarico de quo, i criteri di quantificazione del compenso già prefissati, con ciò violando il più generale principio di imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 della Costituzione.

5. - In conclusione dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento del provvedimento impugnato. (...)"

Attesa la sopra riportata decisione del TAR, con Atto del Dirigente della Sezione Urbanistica n. 114 del 15/07/19 si è provveduto, in acquiescenza alla sentenza n. 887/2019, alla liquidazione del compenso richiesto dal Commissario con l'istanza del 27/08/18, nell'importo di € 29.995,68, quantificato dal Commissario in base alle "vacazioni" della tariffa professionale, cui si aggiunge il rimborso delle spese sostenute per viaggi, quantificate dal Commissario nell'importo di € 8.225,00 e accertate dal Tecnico comunale, determinandosi un totale di (29.995,68 + 8.225,00 =) € 38.220,68, al lordo di rimborso spese, di ritenuta d'acconto, di eventuali acconti percepiti e di ulteriori adempimenti fiscali di competenza del Commissario medesimo; il tutto a carico del Comune commissariato.

Con la medesima sentenza, inoltre, il TAR "Condanna la Regione Puglia al pagamento in favore di Losapio Giacomo delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori come per legge."


Con nota di diffida del 27/08/19 del legale di Parte, le spese processuali sono state quantificate nell'importo complessivo di € 2.109,12, comprensive di oneri accessori (spese generali, CAP, IVA e CU).

E' necessario, pertanto, dare esecuzione alla sentenza n. 887/2019 anche per quanto attiene alle suddette spese processuali, con la corresponsione al Commissario ad acta della somma di € 2.109,12 per spese processuali, così specificata:

Onorari	€	1.000,00
Spese generali (15%)	€	150,00
CAP (4%)	€	46,00
IVA 22%	€	263,12
Contributo unificato	€	650,00
Totale	€	2.109,12

L'atto di impegno e liquidazione della somma di € 2.109,12 resta subordinato al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, nelle forme previste dall'art. 73 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i..

Il Dirigente della Sezione Urbanistica
Dott. Giuseppe MAESTRI



L'ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Prof. Alfonso PISICCHIO)



SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., derivante dalla sentenza n. 887/2019 del TAR Puglia - Bari.

Art. 1

(Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.)

1. Il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 887/2019 del TAR Puglia - Bari dell'importo di € 2.109,12, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, e novellato dall'art. 38 ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, in favore dell'Arch. Giacomo Losapio.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui all'art. 1 si provvede mediante imputazione alla Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 – Capitolo U0001317 del Bilancio regionale *“Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali”*, per l'importo complessivo di € 2.109,12.